

Relazione della IV Commissione permanente

ASSETTO TERRITORIALE ED AMBIENTALE; URBANISTICA; ECOLOGIA;
ACQUEDOTTI; LAVORI PUBBLICI; VIABILITÀ E TRASPORTI; CAVE E TORBIERE

(Seduta del 18 ottobre 2012)

Relatore di maggioranza: ENZO GIANCARLI

Relatore di minoranza: DANIELE SILVETTI

sulla proposta di legge n. 237

della Giunta regionale

presentata in data 10 agosto 2012

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MICROZONAZIONE SISMICA

RELAZIONE ORALE

**PARERE ESPRESSO DALLA II COMMISSIONE ASSEMBLEARE PERMANENTE
AI SENSI DELL'ARTICOLO 22 DELLO STATUTO**

(Seduta del 29 ottobre 2012)

La seconda Commissione assembleare permanente nella seduta del 29 ottobre 2012 esaminato il testo della proposta di legge n. 237 avente ad oggetto "Disposizioni in materia di microzonazione sismica" già esaminato in sede referente dalla quarta Commissione nella seduta del 18 ottobre 2012

esprime parere favorevole

Il Presidente della Commissione
Dino Latini

**PARERE ESPRESSO DAL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI
AI SENSI DELL'ARTICOLO 11, COMMA 2, DELLA LEGGE REGIONALE 4/2007**

(Seduta del 29 ottobre 2012)

Il Consiglio delle Autonomie locali nella seduta del 29 ottobre 2012 ha esaminato la proposta di legge n. 237 ad iniziativa della Giunta regionale avente ad oggetto "Disposizioni in materia di microzonazione sismica";

Visto l'articolo 11, comma 2, della l.r. 4/2007;

Udita la proposta del relatore Antonio Colaianni, delegato dal Commissario straordinario della Provincia di Ancona Patrizia Casagrande Esposto;

Vista la relazione di cui all'Allegato A, facente parte integrante del presente atto;

Visto l'articolo 18 del Regolamento interno del CAL;

esprime parere favorevole.

Il Vicepresidente
Matteo Ricci

Allegato A

RELAZIONE

La proposta di legge ha l'obiettivo assolutamente condivisibile di avviare un'analisi del territorio finalizzata ad indicare l'edificabilità o meno delle aree in funzione prioritariamente del potenziale pericolo al verificarsi di un sisma. La ripercussione sarà ovviamente determinante sui futuri strumenti urbanistici che dovranno conseguentemente essere adeguati ai risultati di dette valutazioni. Nell'immediato la legge vorrebbe dare inizio a tale attività destinando allo scopo risorse pari a euro 911.916,69 per l'anno 2012. Sarebbe auspicabile una programmazione di tale attività fino al suo completamento, che possa dare conoscenza delle risorse complessivamente necessarie e dei tempi di totale copertura del territorio, garantendo nel contempo un percorso che porti a graduali risultati utili.

Testo proposto**Art. 1**

(Studi di microzonazione sismica)

1. Al fine di prevenire e ridurre il rischio sismico, la Regione e i Comuni effettuano gli studi di microzonazione sismica secondo quanto previsto dal documento approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 13 novembre 2008 recante "Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica".

2. Gli studi di cui al comma 1 riguardano, in particolare:

- a) le aree urbane edificabili, le aree edificate, le aree da destinare ad attrezzature e impianti di interesse generale, le aree da destinare alle reti infrastrutturali, ai servizi pubblici o a fini di protezione civile, individuate dagli strumenti urbanistici generali comunali o da loro varianti;
- b) le aree comprese nei piani urbanistici attuativi.

Art. 2

(Strumenti urbanistici comunali)

1. I Comuni, al fine di prevenire e ridurre il rischio sismico, adeguano gli strumenti urbanistici comunali, generali e attuativi, nonché le loro varianti, agli studi di microzonazione sismica e fissano, per le diverse parti del territorio, le soglie di criticità, i limiti e le condizioni per la realizzazione degli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia.

Art. 3

(Disposizioni finanziarie)

1. Alla realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge concorrono risorse statali e regionali.

2. Per l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 1 è autorizzata per l'anno 2012 la spesa complessiva di euro 911.916,69.

3. Alla copertura delle spese di cui al comma 2 si provvede con i fondi iscritti a carico dell'UPB 42601:

- a) quanto ad euro 461.916,69 mediante i fondi statali di cui all'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile);
- b) quanto ad euro 450.000,00 mediante utilizzo

Testo approvato dalla Commissione**Art. 1**

(Studi di microzonazione sismica)

Identico

Art. 2

(Strumenti urbanistici comunali)

Identico

Art. 3

(Disposizioni finanziarie)

Identico

delle risorse regionali già iscritte nello stato di previsione della spesa per gli studi sulla microzonazione sismica ed autorizzate con la legge regionale 28 dicembre 2011, n. 28 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione. Legge Finanziaria 2012).

4. Per effetto del comma 3, lettera b) è modificata l'autorizzazione di spesa della Tabella C della l.r. 28/2011.

5. A decorrere dall'anno 2013, l'entità della spesa regionale sarà stabilita dalla legge finanziaria regionale nel rispetto degli equilibri di bilancio.

Art. 4
(Norme finali)

1. La Giunta regionale, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, approva il regolamento per l'attuazione della stessa.

2. I Comuni, entro ventiquattro mesi dall'emissione da parte della Regione del certificato di conformità previsto dall'articolo 6, comma 7, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3907 del 13 novembre 2010 (Attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 in materia di contributi per interventi di prevenzione del rischio sismico), adeguano gli strumenti urbanistici generali e attuativi agli studi di cui all'articolo 1.

Art. 5
(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 4
(Norme finali)

Identico

Art. 5
(Dichiarazione d'urgenza)

Identico